

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale per l'Impiego

Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie

Roma, 12 Febbraio 2003

Alle Direzioni Regionali del Lavoro
Loro Sedi

Alle Direzioni Provinciali del Lavoro
per il tramite delle Direzioni Regionali del Lavoro
Loro Sedi

Prot. n. 294/16

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Rip. 19 – Uff.Lavoro – Isp.Lavoro
Bolzano

Allegati n. 3

Alla Provincia Autonoma di Trento
Dip.to Servizi Sociali
Servizio Lavoro
Trento

CIRCOLARE N. 3/2003

Alla Regione Autonoma Friuli V.G.
Agenzia Regionale per l'Impiego
Trieste

Alla Regione Siciliana
Assessorato al Lavoro-Uff. Reg.le Lavoro
Ispett. Reg.le Lavoro
Palermo

e, p.c.:
Agli Assessorati Regionali al lavoro
Loro Sedi

Al Ministero degli Affari Esteri
Gabinetto del Ministro
Roma

Al Ministero dell'Interno
Gabinetto del Ministro - Roma

All' INPS–Direzione Generale Roma

OGGETTO: Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20.12.2002 concernenti rispettivamente:
1) proroga dei termini dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2002; 2) programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2003.

Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 25 del 31.01.2003 sono stati pubblicati gli allegati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri entrambi del 20.12.2002 (allegati 1 e 2).

1) Il DPCM recante la proroga dei termini dei flussi di ingresso per l'anno 2002 dilaziona il termine del 31.12.2002 al 31.03.2003 ai fini della presentazione delle istanze – avanzate da parte dei datori di lavoro interessati - di ingresso per motivi di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di cui agli artt. 2, 3 e 4 del D.P.C.M. del 15.10.2002, nonché delle richieste degli interessati - da rivolgere alle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane - di visto di ingresso per lavoro autonomo di cui all'art. 1 dello stesso D.P.C.M.

Con particolare riferimento all'articolo 1, comma 2, si precisa quanto segue. La disposizione esclude espressamente le attestazioni di disponibilità in quota per conversioni del permesso di soggiorno rilasciato per motivo di studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

Con riferimento all'applicazione dell'art. 4 del D.P.C.M. del 15.10.2002 resta ferma la distribuzione delle quote a livello regionale come da tabella allegata alla circolare n. 59/02, che si allega nuovamente alla presente (allegato n. 3) nella sua versione corretta; sono state, infatti, rettificate, entro la quota regionale assegnata, alcune quote parziali relative alle nazionalità con riferimento alle regioni Friuli V.G., Lazio, Liguria, Toscana e Sicilia. I rispettivi Uffici regionali cureranno i conseguenti adempimenti per aggiustare la ripartizione provinciale.

2) Il DPCM recante la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori stagionali per l'anno 2003, fissa una quota di 60.000 ingressi per lavoratori subordinati non comunitari per le esigenze di carattere stagionale, ripartita tra le Regioni e le Province autonome, come da prospetto allegato.

Le quote di lavoratori stagionali non comunitari riguardano:

- cittadini provenienti da: Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e Romania;
- cittadini provenienti da paesi per i quali sono in vigore con l'Italia accordi bilaterali sul lavoro stagionale: Tunisia e Albania;
- cittadini provenienti da Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria che, secondo la specificazione già contenuta nel citato D.P.C.M. del 15.10.2002, sono: Tunisia, Albania, Marocco, Nigeria, Moldavia, Sri Lanka ed Egitto;
- tutti i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale per l'anno 2001 e 2002, intendendosi per tali coloro che ne hanno usufruito anche per uno soltanto dei due anni.

Ai fini dell'immediata attuazione del decreto in oggetto, si dispone quanto segue.

Le Direzioni Regionali assegnatarie devono ripartire le quote indicate nel prospetto fra le singole province, secondo i fabbisogni, al fine di consentire l'avvio immediato dei lavoratori stagionali interessati, tramite il rilascio delle relative autorizzazioni.

In conformità a quanto previsto dalla circ. 4/2002 di questo Servizio, a partire dalla data di pubblicazione nella G.U. del DPCM, è consentita l'acquisizione delle domande di autorizzazione al lavoro stagionale che i datori di lavoro devono presentare presso codeste sedi provinciali e riguardanti esclusivamente le nazionalità sopra specificate ed anche tutti i cittadini non comunitari che hanno svolto lavoro subordinato stagionale con regolare permesso di soggiorno nell'anno 2001 e 2002.

Le domande da presentare presso le Direzioni Provinciali del Lavoro devono essere corredate dalla prescritta documentazione.

Per la esatta rilevazione del raggiungimento della quota locale assegnata, codeste Sedi devono applicare quanto già definito con la circ. n. 104/98, secondo la quale nel caso in cui il lavoratore straniero svolga attività lavorative stagionali in Italia per ulteriori periodi con nuove autorizzazioni collegate alla prima, pur sempre nell'ambito del periodo massimo stagionale di 9 mesi, codeste sedi devono considerare una sola volta le diverse autorizzazioni rilasciate al medesimo lavoratore, ai fini del calcolo dell'esaurimento della quota massima sopraindicata.

Si ricorda, come già disposto con la circ. 69/2001 di questo Servizio, che il contratto di lavoro deve essere esigibile nel primo giorno di attività lavorativa.

Si ricorda a codesti Uffici la necessità dell'invio dei dati relativi alle autorizzazioni al lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, secondo le modalità indicate nelle circolari nn. 59 e 62 del 2002.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Lea Battistoni

ALLEGATO 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2002

Proroga dei termini dei flussi d'ingresso dei lavoratoriextracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2002.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativo alla definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il documento programmatico 2001-2003, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, emanato, a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 2001 epubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2001, n. 112;

Visti gli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2002, con il quale sono stati definiti i flussi di ingresso dei cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero per l'anno 2002, rispettivamente per le categorie dei lavoratori autonomi, dei dirigenti, dei lavoratori di origine italiana residenti in Argentina e dei cittadini di Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria; Considerato che presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane in Argentina è stato costituito l'apposito elenco previsto dall'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2002; Considerato che i Paesi di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2002, che hanno sottoscritto accordi in materia migratoria, hanno già provveduto a predisporre liste di lavoratori disponibili a svolgere lavoro subordinato in Italia; Ritenuto che il termine del 31 dicembre 2002, utile per la finalizzazione dei rapporti di lavoro in parola, non consente il completo e tempestivo raggiungimento degli obiettivi di integrazione del fabbisogno di manodopera di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le finalità di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2002, il termine del 31 dicembre 2002 è prorogato al 31 marzo 2003. Roma, 20 dicembre 2002
Il Presidente: Berlusconi Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2003 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 133

ALLEGATO 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2002

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratoriextracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2003.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativo alla definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, il quale prevede che, in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del

Consiglio dei Ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nellimite delle quote stabilite per l'anno precedente; Visto il documento programmatico 2001-2003, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, emanato, a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 2001 epubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2001, n. 112;

Visto che il decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2003 non e' stato ancora emanato; Visto il decreto di programmazione transitoria dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2002 del 15 ottobre 2002 e i decreti del Ministro del lavoro edelle politiche sociali del 4 febbraio 2002, 12 marzo 2002, 22 maggio 2002 e 16 luglio 2002, che hanno autorizzato complessivamente 79.500 ingressi, di cui 60.000 per lavoro stagionale;

Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali, qualituristicamente-alberghiero e agricolo, richiedono manodopera straniera per lo svolgimento di lavori a tempo determinato a carattere stagionale, a decorrere da gennaio 2003;

Tenuto conto delle richieste di manodopera stagionale extracomunitaria per l'anno 2003 formulate dalle regioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Come anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l'anno 2003 sono ammessi in Italia, con riferimento a tale periodo, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di 60.000 unita', ripartita tra le regioni e province autonome, di cui al prospetto allegato, che fa parte integrante del presente decreto, con le quote massime ivi assegnate. 2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Paesi di cui e' stata accettata l'adesione all'Unione europea (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia), di Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e Romania, nonché di Paesi per i quali sono vigore con l'Italia accordi bilaterali sul lavoro stagionale, di quelli che hanno sottoscritto specifici accordi di cooperazione in materia migratoria e altresi' i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2001 e 2002. 3. Sulla base delle effettive esigenze, il Ministro del lavoro edelle politiche sociali, in corso d'anno, puo' con proprio decreto determinare la distribuzione delle quote tra le regioni e province autonome.

Roma, 20 dicembre 2002

Il Presidente: Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2003

Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 134

Allegato

Valle d'Aosta...	15
Piemonte...	3.500
Lombardia...	1.800
Trento...	12.000
Bolzano...	15.700
Veneto...	7.690
Friuli-Venezia Giulia	2.700
Liguria...	230

Emilia-Romagna...	7.400
Toscana...	2.000
Umbria...	1.000
Marche...	1.030
Lazio...	635
Abruzzo...	1.600
Molise...	300
Campania...	500
Puglia...	1.600
Basilicata...	50
Calabria...	50
Sicilia...	100
Sardegna...	100
TOTALE	60.000

ALLEGATO 3

Versione corretta della tabella unita (allegato n.2) alla circolare n. 59 del 6.12.2002

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Generale per l'Impiego

Servizio Problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie

LIMITI MASSIMI DI NULLA-OSTA AL LAVORO SUBORDINATO, ANCHE A CARATTERE STAGIONALE								
REGIONI	Albanesi	Tunisini	Marocchini	Egiziani	Srilankesi	Nigeriani	Moldavi	Totale
Valle d'Aosta	2	1	2	1	1	1	1	9
Piemonte	275	211	213	108	108	52	53	1020
Lombardia	265	225	199	100	127	53	51	1020
Trento	148	109	109	50	54	33	32	535
Bolzano	154	135	113	56	80	28	28	594
Veneto	345	318	318	143	157	80	80	1441
Friuli V.G.	268	27	112	60	1	12	20	500
Liguria	45	32	32	21	18	9	9	166
Emilia R.	240	181	181	90	90	45	45	872
Toscana	173	138	129	64	63	32	32	631
Umbria	151	111	111	56	56	27	28	540

Marche	140	130	114	57	57	28	28	554
Lazio	175	127	112	61	64	31	30	600
Molise	30	20	20	10	10	5	5	100
Abruzzo	118	100	96	45	49	26	26	460
Campania	48	25	24	12	12	7	6	134
Puglia	277	20	20	12	12	8	8	357
Basilicata	21	14	14	7	7	4	3	70
Calabria	33	25	20	10	6	5	3	102
Sicilia	63	32	42	27	19	9	8	200
Sardegna	29	19	19	10	9	5	4	95
TOTALE	3000	2000	2000	1000	1000	500	500	10000